

# PIANO AMBIENTALE DEL PARCO

## DELLA ROCCA DEL GARDA

### Norme Tecniche di Attuazione



#### **Responsabili dei Comuni**

**Comune di Bardolino:** Dr. Davide Lonardi

**Comune di Garda:** Arch. Giorgio Zumiani

**Coordinatore:** Arch. Giorgio Zumiani

#### **Gruppo di lavoro**

**Studi naturalistici, ecologici e sviluppo documentale:** Dr. For. Giovanni Zanoni

**Coordinatore gruppo di lavoro:** Dr. For. Giuseppe Palleschi

**Rilievi fotografici, cartografici ed aereofotografici:** Dr. Agr. Ivano Mancioffi

**Studi archeologici:** Dr. Luciano Pugliese

#### **Collaboratori:**

Studi naturalistici Dr. Nat. Lorenzo Stefani  
Studio di Incidenza Dr. For. Nicolò Avogaro

Data 19/09/2018ver1.4



## Sommario

<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	6
Art. 1 Finalità del piano per il Parco .....	6
Art. 2 Gestione del Parco della Rocca e adempimenti .....	7
Art. 3 Efficacia e attuazione del piano del Parco .....	8
Art. 4 Elaborati del Piano .....	8
<b>ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO</b> .....	9
Art. 5 Classificazione del territorio .....	9
Art. 6 Zonizzazione funzionale .....	9
Art. 7 Perimetrazione Parco .....	11
<b>DIRETTIVE GENERALI</b> .....	11
Art. 8 Salvaguardia .....	11
Art. 9 Direttive .....	12
Art. 10 Direttive per il patrimonio storico culturale .....	12
Art. 11 Direttive per il patrimonio naturale e paesaggistico .....	13
Art. 12 Direttive per gli ambiti di interesse naturalistico e agricolo .....	14
Art. 13 Direttive per gli ambiti soggetti a frana .....	15
Art. 14 Direttive per la fruizione del territorio .....	15
Art. 15 Direttive per l'uso delle energie rinnovabili .....	16
<b>PRESCRIZIONI E DISCIPLINE</b> .....	16
Art. 16 Divieti e limiti delle attività antropiche .....	16
Art. 17 Divieti e limiti per le zone soggette a frana diffusa per crollo .....	17
Art. 18 Divieti e limiti per strade e sentieristica .....	20
Art. 19 Divieti e limiti per la zona di Riserva naturale regionale orientata .....	20
Art. 20 Divieti e limiti per la zona di Riserva naturale regionale speciale .....	21
Art. 21 Divieti e limiti per la zona agricola .....	24
Art. 22 Divieti e limiti per la zona silvo-pastorale .....	25
Art. 23 Divieti e limiti per le zone di penetrazione .....	27
Art. 24 Rete natura 2000 .....	27

<b>SISTEMA RELAZIONALE</b> .....	27
Art. 25 Regolamentazione accessi.....	27
Art. 26 Regolamentazione attività turistiche e didattiche .....	27
Art. 27 Personale .....	28
Art. 28 Consulta per il parco.....	28
Art. 29 Comitato tecnico scientifico .....	28
Art. 30 Attività da affidare.....	28
Art. 31 Azioni del Parco .....	29
Art. 32 Vigilanza.....	29
Art. 33 Sanzioni.....	29
Art. 34 Finanziamento del parco .....	30
Art. 35 Monitoraggio attuazione Piano Ambientale .....	31
<b>NORME FINALI</b> .....	31
Art. 36 Rinvio alla normativa regionale .....	31
Art. 37 Rinvio alle Misure di Conservazione.....	31
Art. 38 Norme transitorie .....	32



## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Finalità del piano per il Parco

Il Parco della Rocca di Garda è istituito dal Comune di Garda e dal Comune di Bardolino.

Il Piano per il Parco della Rocca del Garda ha lo scopo di assicurare la conoscenza, la salvaguardia, la pianificazione, la conservazione, la valorizzazione e la gestione del patrimonio di valori naturalistici, ambientali, paesaggistici, culturali e colturali presenti nel territorio già individuato dai due comuni interessati. Il Piano si pone, inoltre, obiettivi di valorizzazione di tutti gli elementi naturalistici, archeologici, antropici e ambientali attraverso la promozione di iniziative a basso impatto ambientale sia rivolte al comparto di fruizione turistica sia alle attività agricole e agrituristiche attive nel territorio del parco, sostenendo e promuovendo le tecniche agronomiche biologiche e biodinamiche per una completa valorizzazione dei prodotti locali. Per sostenere le attività coerenti con le finalità del Parco, il gestore intende organizzare il proprio territorio, le infrastrutture, il tessuto naturale e urbanistico in modo che gli Enti territoriali, le imprese locali e i portatori di interesse possano sviluppare in sinergia azioni coordinate di sviluppo economico sostenibile, dell'innovazione tecnologica con particolare riguardo alle attività di visitazione dell'area parco, a quelle agronomiche, dell'artigianato e del commercio basato sui prodotti dell'area gardesana e pedecollinare e sulla qualità dell'ambiente.

In particolare, a titolo di esempi non esaustivi, il Parco intende:

- garantire e assicurare la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua;
- coadiuvare le autorità competenti per la messa in sicurezza dei versanti geologicamente instabili e a rischio idrogeologico;
- garantire e sostenere la tutela, il mantenimento e la valorizzazione delle componenti naturalistiche, rurali, archeologiche, storiche e paesaggistiche, considerate nella loro unitarietà;
- assicurare l'accessibilità a tutte le disabilità;
- integrare e implementare strumenti innovativi per la gestione dei vari aspetti costituenti il Parco;
- promuovere la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici dell'area protetta;
- agevolare e assicurare il sostegno alle aziende agricole e/o agrituristiche che si impegnano ad adottare pratiche a basso impatto ambientale;
- promuovere una fruizione turistica compatibile e consapevole.

Il Piano, quindi, intende indicare le linee per raggiungere sia gli obiettivi generali che di settore, meglio individuati nella relazione allegata e nell'articolato che segue, comunque nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni della L.R. n. 40/84

L'Ente Parco, in considerazione della presenza di aree di elevata valenza ambientale (SIC) oltre che di ambiti di interesse socio-economico, attiva misure di intervento anche oltre i limiti dell'area protetta utilizzando strumenti di governance territoriale consoni alla tutela e alla conservazione del sito della Rete Natura 2000 per " (...) evitare (...) il degrado (...), nonché la perturbazione (...)" (art. 6 comma 2 Dir 92/43/CEE).

## **Art. 2 Gestione del Parco della Rocca e adempimenti**

I Comuni di Bardolino e di Garda hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per costituzione del "Parco Naturalistico e Archeologico, di interesse locale, della Rocca del Garda", denominato "Parco della Rocca di Garda".

- a) In seguito all'approvazione del Piano Ambientale, i Comuni d'intesa dovranno:
- adottare un Regolamento per la gestione del parco naturale;
  - definire la forma che l'Ente Gestore del parco intende dare alla conduzione dello stesso;
  - istituire il Comitato Tecnico Scientifico (art. 29 NTA) ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/84;
  - provvedere all'elaborazione e alla realizzazione di programmi di gestione biennali;
  - proporre eventuali varianti al Piano ambientale;
  - deliberare in ordine ai bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla gestione del parco;
  - autorizzare l'attività di ricerca scientifica secondo le norme del regolamento;
  - promuovere la conoscenza dell'ambiente e attuare gli interventi per il miglioramento del medesimo;
  - deliberare in ordine alle convenzioni e ai contratti;
  - deliberare su ogni atto che rientri nelle finalità della presente normativa;
  - promuovere azioni per il coinvolgimento e il relativo ruolo di altri enti e soggetti pubblici o privati, nonché associazioni o organismi locali attivi, interessati a contribuire alla gestione del Parco;
- b) L'Ente Parco, nei termini di cui sopra, individuerà una figura responsabile del Parco, dotata delle adeguate qualifiche e competenze tecnico-scientifiche, la quale si avvarrà anche della collaborazione del personale dipendente dei due comuni.
- c) Per la gestione è fatta salva la possibilità di avvalersi di apposita Azienda o Associazione come previsto all'Art. 27 della L.R. 40/1984, ferma restando l'esigenza di gestione coordinata e coerente del Parco.

Il soggetto responsabile del Parco e dell'attuazione del Piano Ambientale sarà di seguito denominato "Ente Parco".

### **Art. 3 Efficacia e attuazione del piano del Parco**

- a) Il Piano ambientale, così come indicato all'art 27 L.R. 40/84, *"Ai fini del procedimento di adozione, deposito, pubblicazione e approvazione, tale piano è assimilato a un piano attuativo di iniziativa pubblica"*. L'art. 19 della Legge urbanistica Regionale n. 11/04 disciplina ed assume i contenuti e l'efficacia del Piano ambientale di cui all'art. 27 della L.R. 40/84.
- b) Il Piano ambientale, a norma della L.R.11/04 art 20 comma 1, viene *"(...) adottato dalla Giunta comunale (...)"*, ed assume efficacia con l'approvazione da parte del Consiglio comunale di ambedue i comuni. I vincoli e le limitazioni da esso introdotti comportano l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e dei relativi elaborati che continueranno ad essere applicati per le parti non in contrasto, ai sensi dell'ultimo comma dell'Art.10 della L.R. 40/1984.
- c) Il Piano ambientale ha efficacia per dieci anni e rimane in vigore fino all'approvazione del successivo. Le eventuali varianti sono adottate e approvate con le procedure previste dall'art. 20 comma 13 della L.R. 11/04.
- d) Il Piano si attua attraverso il presente documento (da ora N.T.A.) e si fonda sui dati, criteri e indirizzi contenuti anche nei progetti e nelle schede allegate.
- e) Il Piano Ambientale precisa la zonizzazione del "Parco della Rocca del Garda", ai sensi dell'Art.9 della L.R. 40/1984 e le presenti N.T.A. ne determinano il quadro di riferimento prescrittivo e di indirizzo. Nell'interpretazione dei diversi elaborati del Piano Ambientale prevalgono le prescrizioni delle presenti N.T.A. su quelle contenute negli elaborati grafici. Nei casi di difformità fra gli elaborati grafici, prevalgono le indicazioni delle tavole con previsioni di maggior dettaglio.

### **Art. 4 Elaborati del Piano**

Sono elaborati costitutivi per il Parco della Rocca del Garda:

- 1) La relazione generale.  
Relazione urbanistica, climatica, paesaggistica, naturalistica, agricola, archeologica e culturale
- 2) Schede delle Azioni
- 3) Le Norme Tecniche Attuative (N.T.A.)
- 4) Le cartografie in scala 1: 5000:



Perimetro del Parco, Macro-categorie di uso del suolo, Categorie di uso del suolo, Cartografia degli habitat di RN2000, Carta dei valori del paesaggio, Carta della radiazione solare, Carta dei sentieri/viabilità, Zonizzazione, Ambiti di conservazione e Habitat

- 5) Elenco specie floristiche per realizzazione siepi campestri (allegato 1)
- 6) Piano finanziario (allegato 2)
- 7) Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)

## **ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO**

### **Art. 5 Classificazione del territorio**

L'area del Parco è stata suddivisa in zone territoriali omogenee ai fini di tutela, dell'uso delle risorse e della loro valorizzazione così come individuato nella tavola n. 8 allegata. Queste sono:

- 1) ZONE DI RISERVA NATURALE REGIONALE ORIENTATA
- 2) ZONE DI RISERVA NATURALE REGIONALE SPECIALE
- 3) ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA
- 4) ZONE A DESTINAZIONE SILVO-PASTORALE
- 5) ZONE DI PENETRAZIONE

### **Art. 6 Zonizzazione funzionale**

La zonizzazione funzionale consiste nell'attribuire funzioni specializzate alle varie parti del territorio, anche rispetto alla sua naturale vocazione. La zonizzazione funzionale comporta così la ricerca dell'individuazione degli usi compatibili ossia quegli usi che abbiano caratteristiche coerenti e complementari e che non disturbino (incidano) quelle prioritariamente determinate.

La L.R. 40/84 individua all'art. 3 le due principali tipologie di riserve naturali regionali:

- a) zone di riserva integrale, quando hanno lo scopo di proteggere e conservare in modo assoluto la natura dell'ambiente con tutto quanto esso contiene;
- b) zone di riserva orientata, quando hanno lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura.

Ogni zona è soggetta al regime previsto dalla presente legge e dalla normativa propria di ciascuna, a seconda della rispettiva classificazione.

### **1) ZONE DI RISERVA NATURALE REGIONALE ORIENTATA**

Le zone di riserva naturale orientata comprendono aree con vegetazione prossimo - naturale da conservare o in stato di parziale degrado, ma con possibilità evolutive o di ripristino verso equilibri funzionali che rispondono ai requisiti delle normative comunitarie. Rientrano in questa zona gli ambienti afferenti alle pareti rocciose con vegetazione casmofitica (habitat 8210) e i relitti di lecceta rupestre nonché alcuni lembi di bosco rado in contatto con ambienti aridi ai piedi delle pareti rocciose della Rocca Vecchia.

Nelle suddette aree l'evoluzione dell'ambiente naturale viene sorvegliata e orientata scientificamente.

Sono consentiti interventi per la protezione dell'ambiente e per la ricostituzione di equilibri naturali propri dell'ambiente. Sono inoltre consentite l'osservazione e la ricerca scientifica.

L'accesso dei visitatori è consentito, alle condizioni e secondo le norme del piano ambientale e dei regolamenti adottati dall'Ente Gestore.

E' libero l'esercizio dell'escursionismo, purché esercitati in forme non lesive dello ambiente. Il campeggio e l'accensione di fuochi all'aperto sono consentiti solo all'interno delle aree appositamente individuate e attrezzate.

### **2) ZONE DI RISERVA NATURALE REGIONALE SPECIALE**

La zona di riserva speciale ricomprende l'Eremo dei Camaldolesi comprensivo delle pertinenze agricole e non, l'area della Rocca Vecchia (habitat 6520) dove insistono i siti archeologici e le grotte e, infine, il comprensorio vegetazionale caratterizzato dai cipressi nonché il viale alberato anch'esso con cipressi di accesso all'Eremo dei Camaldolesi.

Le riserve naturali regionali speciali sono istituite al fine di tutelare particolari elementi o fenomeni dello ambiente naturale, del paesaggio e antropologi. Esse sono sottoposte al regime previsto dall'art. 12 della L.R. 40/1984, con deroghe e con le integrazioni previste dal piano ambientale e atte a realizzare le finalità specifiche che hanno portato alla loro classificazione.

### **3) ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA**

### **4) ZONE A DESTINAZIONE SILVO-PASTORALE**

Nelle zone classificate a destinazione agricola o silvo-pastorale si applica il regime di riserva naturale generale di cui all'art. 12 della L.R. 40/1984, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

E' consentito l'esercizio, sia a cura dell'Ente Gestore, che di altri enti pubblici, organismi associativi o privati, di attività agricole, utilizzazioni forestali, pascolo e attività zootecniche, in forma compatibili con la tutela

ambientale e non contrastanti con le finalità generali del parco o della riserva e con le norme del piano ambientale.

Il piano ambientale può consentire l'accesso con mezzi meccanici, il tracciamento di piste per gli stessi, l'impianto di teleferiche e la costruzione di manufatti, purché destinati esclusivamente in funzione delle attività consentite.

Le aree prettamente agricole e forestali (ad eccezione della cipresseta) ricadono in queste due zone.

## **5) ZONE DI PENETRAZIONE**

Sono classificate zone di penetrazione le aree che, per esigenze logistiche, le quali non possono essere più opportunamente soddisfatte all'esterno del parco, debbano ospitare strutture ricettive, campeggi, parcheggi per automezzi e centri di informazione.

Tali aree sono individuate preferibilmente in zone marginali e periferiche del territorio del parco o della riserva e comprenderanno il tracciato, le immediate adiacenze e le testate delle esistenti rotabili interne aperte al pubblico, gli adiacenti nuclei abitati, manufatti e gli impianti di attività produttive esistenti.

Fatte salve le particolari deroghe, necessarie per consentire l'esercizio dei servizi, di cui al primo comma del presente articolo, delle altre attività in atto, in tali zone si applica il regime di cui al precedente all'art. 12 della L.R. 40/1984.

In questa zona ricadono i nuclei residenziali e le strutture agricole e ricettive nonché la viabilità pubblica/privata ricompresi nell'area Parco.

### **Art. 7 Perimetrazione Parco**

I confini del Parco sono definiti in maniera digitale dallo shapefile denominato confini\_parco.shp.

## **DIRETTIVE GENERALI**

### **Art. 8 Salvaguardia**

Dalla data di adozione del presente Piano Ambientale fino alla sua approvazione, la zona perimetrata quale Parco della Rocca di Garda è soggetta al regime provvisorio di salvaguardia previsto dall'art. 6 della L.R. 40/84.

## **Art. 9 Direttive**

Le direttive improntano l'azione politica e amministrativa dell'Ente Parco e costituiscono il riferimento necessario per la programmazione, per le attività di gestione, di intervento e di investimento nonché per l'attività di controllo.

## **Art. 10 Direttive per il patrimonio storico culturale**

a) L'Ente Parco, d'intesa con i Comuni, si propone le finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio storico archeologico presente nel territorio tramite specifiche azioni:

- Valorizzare l'area archeologica e storica della Rocca di Garda;
- Salvaguardia e conservazione dell'intero paesaggio storico-culturale, con le peculiarità che lo caratterizzano;
- Individuare nuove dinamiche di carattere turistico-culturale e didattico-formativo per profonde e significative ripercussioni sull'economia locale, con effetti occupazionali e divulgativi;
- Realizzazione di nuove forme comunicative per la divulgazione delle nozioni storiche archeologiche che caratterizzano questo importante sito;
- Promuovere il recupero delle radici storiche maggiormente nelle fasce giovani della popolazione;
- Promuovere le risorse dell'area storico-archeologica del Lago di Garda orientale per incentivare la domanda culturale;
- Incoraggiare la fruizione e la consapevolezza dell'appartenenza, dotando l'area dei servizi attinenti all'offerta turistica, sotto ogni aspetto e in grado di rispondere ai bisogni di una domanda qualificata;
- Incentivare le attività economiche con un'adeguata programmazione, che tenga conto delle esigenze, delle vocazioni e delle potenzialità del territorio;
- Garantire la custodia e la tutela dell'area monumentale insieme al recupero e valorizzazione del sito e dei reperti archeologici;
- Garantire la continuità della ricerca e la catalogazione di quanto già noto con la possibilità del prosieguo degli scavi archeologici e il restauro del sito della Rocca di Garda e del territorio circostante;
- Impiego delle forze e delle realtà associative locali.

b) L'Ente Parco, d'intesa con i Comuni, considerata anche l'indole culturale del territorio della Rocca , come pure il carattere di opera d'arte e di testimonianza storico - documentale, al fine di tutelare il Monastero dei Camaldolesi:

- prevede l'allocazione di funzioni di interesse pubblico compatibili con gli interessi storici e artistici;
- fornisce dei criteri di riferimento per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di ristrutturazione;

c) Sulla base anche di quanto disposto in materia dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, l'Ente Parco detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche; in particolare ne prevede il riuso a fini turistico – ricettivi, o con funzioni legate alla cultura e al tempo libero.

#### **Art. 11 Direttive per il patrimonio naturale e paesaggistico**

a) L'Ente Parco persegue la conoscenza, la salvaguardia, la pianificazione, la valorizzazione e la gestione dei valori naturalistici, ambientali e paesaggistici del proprio territorio. Al fine della salvaguardia delle risorse naturali, l'Ente Parco impedisce ogni forma di intervento capace di produrre negative alterazioni degli assetti fisici e biologici nell'area protetta e promuove ogni azione volta al recupero di più validi stati di equilibrio ecologico, naturale e ambientale.

b) Al fine di valorizzare gli elementi peculiari che costituiscono i fattori identificativi del luogo, l'Ente Parco detta misure per:

- tutelare e valorizzazione gli spazi aperti;
- indicare le destinazioni funzionali di spazi e luoghi presenti all'interno dell'iconoma;
- organizzare la viabilità alle diverse scale e le aree di sosta e di belvedere;
- indicare gli interventi necessari per migliorare la qualità ambientale delle aree e dei manufatti interessati, anche prevedendo misure idonee per la mitigazione e/o eliminazione degli elementi detrattori.

I Comuni possono motivatamente modificare in ampliamento il perimetro delle aree di cui al presente articolo.

## Art. 12 Direttive per gli ambiti di interesse naturalistico e agricolo

a) L'Ente Parco d'intesa con i Comuni e con gli enti competenti, individuano puntualmente la delimitazione topografica degli ambiti di cui al presente articolo e motivatamente possono rettificarle, e stabiliscono le opportune misure per la salvaguardia ed il mantenimento degli elementi floristici di pregio, nonché per assicurare buone condizioni fitosanitarie agli stessi. Gli interventi in tali ambiti sono tesi alla ricostituzione del bosco e della vegetazione e, più in generale, al recupero ed al miglioramento dell'assetto naturale dell'ambiente nelle sue componenti vegetazionali, idrologiche, geologiche e faunistiche.

b) L'Ente Parco, d'intesa con i Comuni, con gli enti competenti e con le associazioni di categoria, promuovono interventi per valorizzare e migliorare gli ambiti ed elementi di interesse naturalistico caratterizzati da colture tipiche della tradizione rurale – collinare dell'area; a tal fine:

- individuano la varietà delle diverse specie che per la loro resistenza, produzione di prodotto e qualità ornamentale risultano essere le più idonee e tipiche del contesto collinare;
- promuovono il censimento e la salvaguardia delle piante plurisecolari o comunque di elevato valore scenico;
- individuano i percorsi pedonali anche recuperando tratturi e capezzagne, per un'immersione nei contesti rurali;
- promuovono la tabellazione per la conoscenza didattico - divulgativa di luoghi e piante;
- indicano le aree che, per la qualità pedologica dei suoli e per l'ubicazione, sono vocate per nuovi impianti arborei di oliveto;
- individuano le aree adibite alla coltivazione dell'ulivo ed inoltre i siti per la produzione, la commercializzazione e la conoscenza dei prodotti tipici delle coltivazioni di cui al presente articolo;
- incentivano la coltivazione agricola degli oliveti promuovendo la loro conversione verso l'agricoltura biologica.

L'Ente Parco al fine di tutelare e valorizzare le componenti naturalistico – ambientali degli ambiti ed elementi di cui al presente articolo:

- individuano e tabellano i sentieri di attraversamento tramite i quali permettere la fruizione del contesto vegetazionale e le aree in cui precludere il transito, lo stazionamento e l'uso di mezzi motorizzati;
- prevedono la protezione di tali ambiti dalle intrusioni con barriere anti - veicolo realizzate in legno e/o con infittimento della vegetazione perimetrale, specialmente lungo le strade non asfaltate;
- indicano le azioni più idonee per tutelare e valorizzare i prati stabili e provvedono a stabilire le opportune tutele per i manufatti storico-testimoniali in essi contenuti;
- stabiliscono apposite misure per la tutela dei grandi alberi come individuati nel piano;

- individuano gli esemplari della flora arborea e arbustiva che presentano caratteristiche di vetustà secolare e promuovono le opportune azioni di tutela.

### **Art. 13 Direttive per gli ambiti soggetti a frana**

Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, prevalentemente in tutta la porzione a ovest del Parco della Rocca, nella quale insiste un'ampia zona soggetta a frana diffusa di crollo, al fine di salvaguardare la sicurezza di cose e persone e prevenire ogni alterazione della stabilità dell'ambiente fisico e naturale, gli strumenti territoriali e urbanistici prevedono destinazioni d'uso del suolo e ogni altro provvedimento volto a ridurre il rischio e i danni agli enti derivanti dal dissesto.

I Comuni, d'intesa con l'Ente Parco e con le competenti Autorità d'Ambito devono prevedere un programma organico di difesa del suolo che comprenda interventi finalizzati alla prevenzione dei dissesti, al consolidamento ed alla bonifica delle aree interessate da fenomeni di erosione e di frana.

I Comuni, d'intesa con l'Ente Parco e con le competenti Autorità d'Ambito, sulla base di quanto indicato negli elaborati grafici di progetto del Piano d'Area Baldo Garda:

- a) recepiscono le individuazioni degli elementi di rischio di cui ai piani di assetto idrogeologico come stabilito dalle leggi 183/1989, 267/1998 e 365/2000;
- b) dettano norme per la messa in sicurezza dal rischio di dissesto geologico, con riferimento agli ambiti ed elementi sopraccitati;
- c) stabiliscono specifiche normative e limitazioni d'uso del territorio per le aree poste nelle vicinanze degli ambiti e degli elementi di cui al presente articolo, verificando la fattibilità di eventuali insediamenti, impianti, opere pubbliche e infrastrutture.

### **Art. 14 Direttive per la fruizione del territorio**

- a) Il Parco promuove la fruizione culturale, educativa, scientifica e ricreativa del suo territorio: a questo scopo il Piano per il Parco individua in cartografia eventuali servizi, strutture e attrezzature necessarie al funzionamento del Parco stesso.

Sono strutture e attrezzature di servizio del Parco: centro visite, punti per l'informazione, aree attrezzate anche per le nuove tecnologie, spazi espositivi, itinerari tematici; percorsi attrezzati per i diversamente abili, ecc.

Attraverso specifici progetti l'Ente cura la realizzazione degli interventi e provvede alla dotazione di attrezzature lungo i percorsi di interesse didattico e turistico per rendere la viabilità recettiva verso i visitatori del Parco e fruibile anche a fini culturali e per la promozione dell'educazione naturalistica e ambientale.

Particolare attenzione sarà posta all'organizzazione di percorsi didattici fruibili anche da visitatori diversamente abili.

b) Il Parco provvederà alla definizione dei servizi pubblici di trasporto per l'accesso all'area sommitale della Rocca, al fine di ottimizzarne e regolamentarne gli accessi e l'eventuale offerta anche in ragione dell'organizzazione di attività ricreative e culturali al proprio interno.

### **Art. 15 Direttive per l'uso delle energie rinnovabili**

Il Parco della Rocca favorisce l'utilizzo sostenibile delle fonti rinnovabili di energia nel territorio del Parco.

L'innovazione tecnologica e l'uso di energie pulite sono, se correttamente progettate e valutate, coerenti e direttamente funzionali alla gestione di aree di interesse naturalistico e archeologico, anche per limitare e eventualmente eliminare linee aeree e strutture a traliccio per elettrodotti.

Le tipologie di interventi, gli accorgimenti tecnici e le eventuali incidenze sulle specie e sugli habitat interessati sono oggetto di specifica valutazione tecnica propedeutica all'eventuale intervento previsto.

## **PRESCRIZIONI E DISCIPLINE**

### **Art. 16 Divieti e limiti delle attività antropiche**

a) Nell'area del Parco della Rocca il permesso di costruire e la relativa realizzazione di opere sono subordinati al parere favorevole motivato dell'organo esecutivo dell'Ente Gestore, comunque assoggettati a V.Inc.A. secondo quanto prescritto al paragrafo 3 art. 6 Dir. 92/43/Cee, con esclusione dei soli casi previsti all'articolo 2.2 della Guida metodologica per la valutazione di incidenza (DGR n.1400/2017 allegato A). Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria restauro conservativo e ristrutturazione funzionale all'adeguamento igienico-sanitario nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.

L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere superiore a 0,001 mc/mq.

Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/2004 nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.



Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici esistenti ai dell'art. 50 lettera d) 4) della L.R. 11/2004, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.

- b) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con esclusioni di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica
- c) E' vietata l'apertura di nuove cave.
- d) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione
- e) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari (art. 153 D.Lgs 42/2004), previo parere favorevole del sovrintendente sulla compatibilità della collocazione e tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici dell'area soggetta a tutela; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
- f) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
- g) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque
- h) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nelle strade interne all'area del parco, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli e di silvicoltura, per i servizi di protezione civile nonché dei bus navetta dedicati per il trasporto dei visitatori e i mezzi per l'accesso ai fondi privati presenti e alle attività di monitoraggio scientifico;
- i) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
- j) Sono consentiti interventi relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili nonché quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica.
- k) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni esterne.

#### **Art. 17 Divieti e limiti per le zone soggette a frana diffusa per crollo**

- a) E' vietata ogni opera di trasformazione urbanistica ed edilizia. In tali zone sono fatte salve le operazioni relative alla difesa e al consolidamento del suolo e del sottosuolo, da attuarsi preferibilmente mediante tecniche di bioingegneria naturalistica.

b) Nelle zone interessate da frana attiva (Fa – pericolosità molto elevata) fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365 sono consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;

c) Nelle zone interessate da frane quiescenti (Fq - pericolosità elevata) sono consentiti oltre agli interventi previsti al punto b) anche:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5

febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs.22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

d) Nelle aree interessate da frane stabilizzate - (Fs - pericolosità media o moderata) compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

e) E' vietato il taglio di alberi e arbusti, se non finalizzato a scopi fitosanitari, nonché demolire eventuali strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità; è comunque consentita la coltivazione delle aree boscate mediante la tecnica del "taglio saltuario" salvo eventuali puntuali indicazioni provenienti da un Piano di Assestamento Forestale o Riordino. Le eventuali opere di trasformazione dell'assetto colturale in atto sono autorizzate dalla competente struttura regionale in materia di foreste che può imporre particolari prescrizioni finalizzate a conseguire le necessarie finalità di tutela.

f) è vietata l'apertura di cave a cielo aperto, miniere, discariche o altre forme di interventi di trasformazione del territorio;

g) è vietata l'infissione di sostegni per nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per le telecomunicazioni, salvo opportune opere di consolidamento.

Ogni intervento di trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale è subordinato all'esito positivo di specifiche verifiche effettuate a norma del D.M. 11 marzo 1988 e NTC2018.

### **Art. 18 Divieti e limiti per strade e sentieristica**

- a) I Comuni provvedono nell'ambito dei propri strumenti urbanistici a preservare gli antichi tracciati e gli elementi di testimonianza storico-documentale conservando nella massima misura possibile, compatibilmente con altre prioritarie esigenze di interesse generale, l'attuale sistema di strade, fossati e filari di alberi, della struttura organizzativa fondiaria storica e della toponomastica.
- b) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di piste temporanee al servizio dell'attività agrosilvopastorale e rurale. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti interventi di manutenzione, compresi gli adeguamenti, con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
- c) E' consentito l'adeguamento di alcuni tratti della sentieristica al fine di garantire la percorribilità da parte di carrozzine e persone con difficoltà motorie; gli adeguamenti sono da intendersi puramente finalizzati a suddetto scopo, con la scelta di soluzioni le più coerenti con il contesto paesaggistico e naturale

### **Art. 19 Divieti e limiti per la zona di Riserva naturale regionale orientata**

Nelle zone di riserva naturale orientata non sono consentiti:

- a) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura, se non autorizzati;
- b) l'uso di fuochi all'aperto;
- c) ogni attività che produca dissesto idrogeologico e inquinamento nell'aria, nel suolo e nell'acqua;
- d) le recinzioni;
- e) l'apertura di nuove strade;
- f) qualsiasi tipo di attività edilizia salvo quella strettamente collegata alla messa in sicurezza delle pareti rocciose;
- g) qualsiasi tipo di attività sportiva;
- h) effettuare movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
- i) realizzare depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi anche se in forma controllata;
- j) l'uso di mezzi motorizzati, fatti salvi l'utilizzo di mezzi necessari per assicurare lo svolgimento di attività di manutenzione ambientale, l'esercizio e la manutenzione delle reti, la manutenzione/messa in sicurezza della parete rocciosa, il soccorso, la sorveglianza, la ricerca scientifica;
- k) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;

- l) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere la fauna selvatica, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, fatte salve le attività previste dal piano, gli interventi di carattere igienico sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'Ente Gestore oppure dallo stesso autorizzati;
- m) introdurre cani e/o altri animali;
- n) introdurre specie animali alloctone o comunque estranee alla fauna locale;
- o) l'esecuzione di tagli boschivi, se non quelli finalizzati a conservare/ripristinare habitat di margine e/o radure, previa autorizzazione delle autorità competenti;
- p) effettuare il taglio di piante arboree, comprese quelle schiantate, a terra, ecc., se non autorizzato dall'Ente Gestore;
- q) la trasformazione d'uso del suolo dei terreni;
- r) gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agricolo, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti alle opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie;
- s) la raccolta l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l'Ente Gestore;
- t) mettere a dimora elementi di specie arboree e arbustive;
- u) l'abbruciamento della vegetazione al di fuori di interventi di manutenzione autorizzati dall'Ente Gestore;

La zona di Riserva orientata include l'habitat 8210, le presenti prescrizioni recepiscono e rafforzano le misure di conservazione approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 786 del 27 maggio 2016 e successive modifiche. Nella fattispecie per l'habitat in oggetto si fa riferimento all'art. 154 (divieto) e 174 (buona prassi) dell'allegato A alla DGR n. 786 del 17/05/2016.

#### **Art. 20 Divieti e limiti per la zona di Riserva naturale regionale speciale**

Nelle zone di riserva naturale speciale non sono consentiti:

- a) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura, se non autorizzati;
- b) l'uso di fuochi all'aperto salvo nelle aree appositamente predisposte e indicate dall'Ente Gestore
- c) ogni attività che produca dissesto idrogeologico e inquinamento nell'aria, nel suolo e nell'acqua;

- d) le recinzioni salvo il ripristino di muretti a secco di pregio;
- e) l'apertura di nuove strade o l'ampliamento di quelle esistenti a eccezione di quelle al servizio dell'attività rurale o l'adeguamento degli accessi alle attività agrituristiche o di ricettività turistica in genere o abitazioni private presenti;
- f) effettuare movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente, ad esclusione di quelli diretti specificatamente ad indagini archeologiche;
- g) realizzare depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi anche se in forma controllata, salvo quelli eventualmente necessari allo svolgimento di attività di ricerca archeologica;
- h) l'uso di mezzi motorizzati, fatti salvi l'utilizzo di mezzi necessari per assicurare lo svolgimento di attività di manutenzione ambientale, l'esercizio e la manutenzione delle reti, il soccorso, la sorveglianza, la ricerca scientifica, l'accesso ai fondi privati e delle attività agricole/agro-turistiche presenti;
- i) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
- j) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere la fauna selvatica, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, fatte salve le attività previste dal piano, gli interventi di carattere igienico sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'Ente Gestore oppure dallo stesso autorizzati;
- k) introdurre specie animali alloctone o comunque estranee alla fauna locale;
- l) effettuare il taglio dei cipressi, fatto salvo quelli in precarie condizioni fitosanitarie o che possono creare pericolo alle cose e alla persone a seguito di scarsa stabilità, comunque previa autorizzazione dell'Ente Parco;
- m) la trasformazione d'uso del suolo dei terreni;
- n) gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti alle opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie;
- o) la raccolta l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità archeologiche, geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l'Ente Gestore;
- p) uscire dalla rete sentieristica o stradale presente nel Parco ad esclusione delle operazioni di soccorso, manutenzioni, messa in sicurezza dei luoghi, ricerca scientifica, indagini archeologiche;
- q) accedere alle grotte della Rocca Vecchia ad esclusione delle operazioni di soccorso, manutenzioni, messa in sicurezza dei luoghi, ricerca scientifica, indagini archeologiche;
- r) ogni forma di pascolamento sui prati del pianoro della Rocca Vecchia meglio identificati dalla tavola n.3;

s) l'addestramento di cani e le gare cinofile;

Con riferimento alle misure di conservazione approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 786 del 27 maggio 2016 e successive modifiche si dispone quanto segue:

1. Per l'habitat 6510 presente nella cartografia degli habitat del SIC IT3210007 approvata con DGR n. 4240 del 30 dicembre 2008 e rilevato nell'area parco in Zona di Riserva Speciale è buona prassi:
  - il mantenimento di una struttura adatta per la fauna attraverso le pratiche tradizionali di sfalcio dei prati conservando la struttura a mosaico di settori falciati e non falciati;
  - il contenimento delle formazioni arboreo-arbustive, specialmente se costituite da specie esotiche, in avanzata verso gli ambienti prativi mediante decespugliamento con asportazione della biomassa;
  - mantenimento di un mosaico di macchie e di arbusti di specie autoctone all'interno dell'habitat;
  - gli sfalci regolari, non troppo tardivi, e con livelli di concimazioni non elevate.;
  - Sfalcio annuale regolare tradizionale;
  - Concimazione con letame maturo anziché con liquame;
  - Controllo dello sviluppo di specie infestanti;
  
2. Per la potenziale presenza del *Caprimulgus europaea*, il cui ambito di conservazione corrisponde alla prateria arbustata del pianoro della Rocca Vecchia ed è sovrapponibile all'habitat 6510 e all'ostrio-querceto rado a scotano adiacente, meglio definito in tavola n.9 è vietato:
  - Il transito dei mezzi motorizzati tra il 1° aprile e il 31 luglio;
  
3. Per la potenziale presenza del *Lanius collurio*, il cui ambito di conservazione è definito in tavola n.9 è buona prassi:
  - Non fare manutenzione siepi, fasce ecotonali del bosco/boscaglia fra il 1° aprile e il 31 luglio;
  - Promuovere agricoltura biologica;
  
4. Per la potenziale presenza di *Sylvia nisoria* (specie non presente nel formulario standard del SIC e all'art.273 Allegato A della DGR n. 786 del 27 maggio 2016 e successive modifiche per cui si fa

riferimento all'art.283 dell'Allegato B stessa DGR), il cui ambito di conservazione è definito in tavola n.9 è obbligo:

- Non fare manutenzione siepi, fasce ecotonali del bosco/boscaglia fra il 1° aprile e il 31 luglio;
- Promuovere agricoltura biologica;

Per quanto attiene all'attività edilizia si rimanda all'Art.16 delle presenti NTA.

### **Art. 21 Divieti e limiti per la zona agricola**

Nella zona agricola non sono consentiti:

- a) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura, se non autorizzati;
- b) ogni attività che produca dissesto idrogeologico e inquinamento nell'aria, nel suolo e nell'acqua;
- c) l'apertura di nuove strade o l'ampliamento di quelle esistenti a eccezione di quelle al servizio dell'attività rurale o l'adeguamento degli accessi alle attività agrituristiche o di ricettività turistica in genere o alle abitazioni private;
- d) le sistemazioni fondiarie a ritocchino o trasverso;
- e) costruire recinzioni fisse, se non con siepi a verde formate da elementi di specie elencate nell'allegato 1;
- f) realizzare depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi anche se in forma controllata;
- g) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere la fauna selvatica, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, fatte salve le attività previste dal piano, gli interventi di carattere igienico sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'Ente Gestore oppure dallo stesso autorizzati;
- h) introdurre specie animali alloctone o comunque estranee alla fauna locale;
- i) la potatura e lo sfalcio nei siti di nidificazione identificati, durante il periodo della riproduzione;
- j) effettuare il taglio di piante arboree, sia isolate che inserite in filari, nonché delle siepi lungo le strade, i corsi d'acqua ed i coltivi, se non autorizzato dall'Ente Gestore;
- k) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
- l) gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agricolo, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti alle opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie;
- m) mettere a dimora elementi di specie arboree e arbustive diverse da quelle elencate nell'allegato 1;



- n) lo stoccaggio di letame e la realizzazione di concimaie;
- o) spargere liquami zootecnici e fanghi di depurazione.
- p) eliminare elementi caratteristici della ruralità (muretti a secco);

Con riferimento alle misure di conservazione approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 786 del 27 maggio 2016 e successive modifiche si dispone quanto segue:

1. Per la potenziale presenza del *Lanius collurio*, il cui ambito di conservazione è definito in tavola n.9 è buona prassi:
  - Non fare manutenzione siepi fra il 1° aprile e il 31 luglio;
  - Promuovere agricoltura biologica;
  
2. Per la potenziale presenza di *Sylvia nisoria* (specie non presente nel formulario standard del sito e all'art.273 Allegato A della DGR n. 786 del 27 maggio 2016 e successive modifiche per cui si fa riferimento all'art.283 dell'Allegato B stessa DGR), il cui ambito di conservazione è definito in tavola n.9 è obbligo:
  - Non fare manutenzione siepi fra il 1° aprile e il 31 luglio;
  - Promuovere agricoltura biologica;

Per quanto attiene all'attività edilizia si rimanda all'Art.16 delle presenti NTA.

## **Art. 22 Divieti e limiti per la zona silvo-pastorale**

Nella zona silvo-pastorale non sono consentiti:

- q) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura, se non autorizzati;
- r) ogni attività che produca dissesto idrogeologico e inquinamento nell'aria, nel suolo e nell'acqua;
- s) l'apertura di nuove strade o l'ampliamento di quelle esistenti a eccezione di quelle al servizio dell'attività rurale o l'adeguamento degli accessi alle attività agrituristiche o di ricettività turistica in genere o alle abitazioni private;

- t) l'uso di mezzi motorizzati, fatti salvi l'utilizzo di mezzi necessari per assicurare lo svolgimento di attività di manutenzione ambientale, l'esercizio e la manutenzione delle reti, il soccorso, la sorveglianza, la ricerca scientifica, l'accesso ai fondi privati e delle attività agricole/agro-turistiche presenti;
- u) uscire dalla rete sentieristica o stradale presente ad esclusione delle operazioni di soccorso, manutenzioni, messa in sicurezza dei luoghi, ricerca scientifica, indagini archeologiche;
- v) realizzare depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi anche se in forma controllata;
- w) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere la fauna selvatica, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, fatte salve le attività previste dal piano, gli interventi di carattere igienico sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'Ente Gestore oppure dallo stesso autorizzati;
- x) introdurre specie animali alloctone o comunque estranee alla fauna locale;
- y) la potatura e lo sfalcio nei siti di nidificazione identificati, durante il periodo della riproduzione;
- z) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
- aa) mettere a dimora elementi di specie arboree e arbustive diverse da quelle elencate nell'allegato 1;

Con riferimento alle misure di conservazione approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 786 del 27 maggio 2016 e successive modifiche si dispone quanto segue:

1. Per la potenziale presenza del *Lanius collurio*, il cui ambito di conservazione corrisponde alle zone ecotonali della Zona agro-silvopastorale è buona prassi:
  - Non fare manutenzione fasce ecotonali del bosco/boscaglia fra il 1° aprile e il 31 luglio;
2. Per la potenziale presenza di *Sylvia nisoria* (specie non presente nel formulario standard del sito e all'art.273 Allegato A della DGR n. 786 del 27 maggio 2016 e successive modifiche per cui si fa riferimento all'art.283 dell'Allegato B stessa DGR), il cui ambito di conservazione è definito in tavola n.9 è obbligo:
  - Non fare manutenzione fasce ecotonali del bosco/boscaglia fra il 1° aprile e il 31 luglio;

Per quanto attiene all'attività edilizia si rimanda all'Art.16 delle presenti NTA.

### **Art. 23 Divieti e limiti per le zone di penetrazione**

Questa zona è disciplinata dall'art. 16 delle presenti NTA;

### **Art. 24 Rete natura 2000**

La presente normativa disciplina e regola le attività all'interno dell'area parco coerentemente con gli obiettivi di conservazione degli habitat e habitat di specie di Rete Natura 2000.

Il piano ambientale, ai sensi dell'art.1, comma 8, lettera b) dell'allegato A alla DGR n. 786 del 27/05/2016 e successive modifiche è strumento per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 dell'art.1 summenzionato.

Al sensi dell'art.1, comma 9, Il piano ambientale recepisce e, laddove necessario, integra le Misure di Conservazione formulate in allegato A, per la regione Biogeografica Alpina, alla DGR n. 786 del 27/05/2016 e successive e si qualifica come piano di gestione del sito di Natura 2000 ai sensi dell'art.2 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 2012.

Il presente articolo si applica a quella porzione di SIC ricadente nell'area parco come da perimetrazione definita all'art.7 delle presenti NTA.

## **SISTEMA RELAZIONALE**

### **Art. 25 Regolamentazione accessi**

L'accesso al Parco avviene attraverso la viabilità stradale, interpoderale, sentieristica presente. Sarà l'attuazione di specifiche azioni, che sono parti integranti del Piano Ambientale, a definire le modalità di transito/accesso sulle singole tipologie stradali fatto salvo quanto già disciplinato agli artt. 21,22,23.

### **Art. 26 Regolamentazione attività turistiche e didattiche**

La fruizione turistica e didattica potrà svolgersi in maniera organizzata sempre sotto la supervisione/supporto di personale autorizzato e specializzato per attività di guida ambientale e escursionistica. A tal fine l'Ente Gestore potrà avvalersi altresì, previa stipula di apposita convenzione, di personale esterno o dell'apporto collaborativo di Associazioni specializzate (vedi anche precedente art. 2).

### **Art. 27 Personale**

Per le necessità della gestione del parco i Comuni di Garda e Bardolino operano con il proprio personale; possono avvalersi altresì, previa stipula di apposita convenzione, di personale esterno o dell'apporto collaborativo di Associazioni di volontariato (vedi anche precedente art. 2).

### **Art. 28 Consulta per il parco**

La consulta per il parco è la struttura idonea a promuovere la partecipazione degli organismi interessati in vista dei programmi di attività da svolgere.

Gli organismi partecipanti alla Consulta per il parco sono individuati dai Comuni fra gli Enti, le istituzioni e le associazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello locale.

La consulta è convocata almeno una volta all'anno e presieduta da un rappresentante designato dai Sindaci.

### **Art. 29 Comitato tecnico scientifico**

a) Il comitato tecnico scientifico è la struttura idonea a supportare i Comuni nelle decisioni da assumere rispetto agli interventi e/o alle iniziative che si devono attuare all'interno del Parco. Promuove inoltre ricerche e valuta le proposte di ricerca pervenute all'Ente Gestore stabilendo, quando si verificano sovrapposizioni di temi o di calendario, le misure più opportune a cui attenersi. Sarà altresì mansione del Comitato predisporre un programma di monitoraggi faunistici stabilendo priorità e valutando la necessità di avvalersi di personale specializzato a supporto di tale attività.

b) Il comitato tecnico scientifico è composto, oltre che dal rappresentante dei Comuni, da quattro membri, scelti dai comuni stessi in virtù delle specifiche competenze in discipline naturalistiche.

c) Il comitato è convocato e presieduto almeno due volte all'anno da un rappresentante designato dai Sindaci.

### **Art. 30 Attività da affidare**

Per il conseguimento dei propri obiettivi di tutela e promozione del territorio il Parco coinvolge le associazioni di volontariato impegnate nel settore della difesa dell'ambiente. Sotto il controllo degli organi e del personale di sorveglianza del parco e compatibilmente con le esigenze di specifica competenza tecnica, si avvale inoltre delle attività derivanti dalla prestazione di servizio civile alternativo, da programmi di reinserimento di comunità terapeutiche, da interventi a favore dell'occupazione giovanile.

### **Art. 31 Azioni del Parco**

Il Parco promuove una serie articolata e coordinata di azioni, con le quali intende sviluppare occasioni di riqualificazione e valorizzazione ambientale, naturalistica, turistica, paesaggistica e culturale. Le azioni del parco sono racchiuse nelle seguenti categorie:

- le azione per la gestione della vegetazione;
- le azione per la gestione dell'ambito agricolo;
- le azione per la gestione della fruizione turistica;
- Monitoraggi e gestione faunistica;

### **Art. 32 Vigilanza**

I Comuni di Garda e Bardolino vigilano con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione delle presenti norme e di ogni altra disposizione conseguente.

Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può anche essere utilizzato, mediante accordi, personale dell'Amministrazione provinciale nonché delle strutture tecniche regionali e del Corpo Forestale dello Stato. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti.

### **Art. 33 Sanzioni**

Circa la vigilanza sul rispetto delle normative vigenti, delle presenti Norme e del Regolamento del Parco, l'accertamento delle violazioni e le conseguenti sanzioni, si applica quanto segue:

- a) L'Ente Gestore adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi ad eventuali infrazioni;
- b) Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 689/1981;
- c) Nei casi in cui l'infrazione abbia provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;
- d) Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede ad informare tempestivamente l'autorità competente;
- e) L'Ente Parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate;

- f) Fatte salve specifiche sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti del Parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 1.000,00, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino;
- g) nei seguenti casi particolari, le sanzioni amministrative pecuniarie sono inoltre così determinate:
- 1) da € 200,00 a € 2.000,00 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;
  - 2) da € 500,00 a € 2.500,00 per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;
  - 3) da € 500,00 a € 20.000,00 per le attività edilizie compiute in violazione delle norme o del Regolamento del Parco;
  - 4) da € 2.000,00 a € 20.000,00 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal Piano Ambientale e dai regolamenti;
- h) I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all'Ente Parco;
- i) Le sanzioni sono comminate dal sindaco con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

In ogni caso i contravventori sono tenuti alla demolizione o rimozione delle opere abusivamente eseguite, al ripristino dei luoghi e al risarcimento del danno ulteriore, saranno confiscati i vegetali e gli altri beni rimossi o asportati, gli animali uccisi o catturati, le armi, i macchinari e gli attrezzi utilizzati per la violazione.

### **Art. 34 Finanziamento del parco**

Il Comuni di Garda e Bardolino provvedono alla copertura delle spese necessarie oltre che con risorse proprie, mediante:

- 1) trasferimenti della Regione;
- 2) finanziamenti comunitari PSR, Progetti Life ecc.;
- 3) contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
- 4) proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;
- 5) proventi delle sanzioni.

I Comuni istituiscono all'interno del proprio bilancio un apposito capitolo per la gestione del parco.

### **Art. 35 Monitoraggio attuazione Piano Ambientale**

Al fine di valutare l'efficacia delle strategie di gestione e azioni previste dal Piano Ambientale rispetto agli obiettivi prefissati, l'Ente Gestore con il supporto del Comitato Tecnico Scientifico predisporrà un protocollo di monitoraggio in continuo per verificare lo stato di attuazione del Piano e di perseguimento degli obiettivi. L'Ente Gestore attiverà suddetto monitoraggio attraverso proprio personale o potrà avvalersi altresì, previa stipula di apposita convenzione, di personale esterno o dell'apporto collaborativo di Associazioni specializzate.

Alla luce delle evidenze provenienti dal monitoraggio in continuo sarà compito dell'Ente Gestore con il supporto del Comitato Tecnico Scientifico valutare l'eventualità di rimodulare alcune azioni e/o interventi.

## **NORME FINALI**

### **Art. 36 Rinvio alla normativa regionale**

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti norme si applicano le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, laddove non contrastino con le direttive e le prescrizioni contenute nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e nel Piano d'Area del Baldo Garda.

In caso di contrasto con i contenuti degli strumenti urbanistici territoriali e di settore degli enti locali adottati, prevalgono le disposizioni di cui al presente Piano.

### **Art. 37 Rinvio alle Misure di Conservazione**

L'attuazione dell'azione prevista in scheda n.4.4. del presente piano dovrà svolgersi ai sensi dell'art.7 dell'Allegato A della DGR n. 786 del 27 maggio 2016 e successive modifiche;

A seguito delle eventuali evidenze che emergeranno dall'attività prevista dalla scheda d'azione n.4.4, sarà obbligatorio:

- attivare immediata identificazione e attuazione delle specifiche misure di conservazione dall'Allegato A della DGR n. 786 del 27 maggio 2016 e successive modifiche;

- Perimetrare o revisionare gli ambiti di conservazione;

### **Art. 38 Norme transitorie**

Dalla data di adozione del Piano l'area è soggetta al regime provvisorio di salvaguardia previsto dall'art. 6 della L.R. 40/84 e sue successive modifiche.